

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N 2588)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1976 (V. Stampato n. 4266)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1976*

Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, è assunto in ruolo, a decorrere dal 1° ottobre 1974, ai sensi dell'articolo 17, comma quinto, della legge 30 luglio 1973, n. 477, se nell'anno scolastico 1972-73 abbia prestato servizio, senza demerito, con incarico a tempo indeterminato conferito anche successivamente all'inizio del predetto anno scolastico, purchè l'incarico si riferisca a posti vacanti sin dal 1° ottobre 1972.

Gli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono conferiti a tempo indeterminato.